**MOZIONE**

**Introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante per i dipendenti dello Stato**

del 14 febbraio 2017

Gli impiegati dello Stato hanno l’obbligo di denuncia secondo l’art. 31a della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, che recita:

*Il dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico.*

Non sono invece previsti il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante. Non è altresì prevista la segnalazione anonima.

Questo sicuramente predispone meno il dipendente alla denuncia, poiché le conseguenze non sono chiare, soprattutto le possibili conseguenze sul piano professionale.

Dall’inizio del 2011 la Confederazione ha modificato la Legge sul personale e in particolare l’art. 22a introducendo il diritto di segnalazione e il principio della protezione per il denunciante. La segnalazione può avvenire anche in forma anonima.

Le disposizioni contenute nell’articolo in parola sono state elaborate dal gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione e riprendono le esigenze centrali della lotta internazionale contro la corruzione dell’OCSE, del “Gruppo di Stati contro la corruzione” (GRECO) e dell’ONU.

Sulla scorta di queste considerazioni si chiede al Consiglio di Stato di:

* modificare l’art. 31a della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti introducendo il diritto di segnalazione e protezione.

Per il Gruppo PLR

Giorgio Galusero